Città di Empoli

PUMS EMPOLI

PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE

TAVOLA 1
Mobilità Ciclopedonale

Ottobre 2021

Legenda

- Area Commerciale
- Asilo
- Autostazione
- Banca/atm
- Cinema
- Farmacia
- Ospedale
- Mercato
- Parcheggio in struttura
- Parcheggio a Raso
- Polizia
- Pubblica amministrazione
- Scuola d'infanzia o primaria
- Scuola secondaria di 1 grado
- Scuola secondaria di II grado
- Sede Universitaria
- Stadio
- Teatro
- Ufficio Postale

- Edificato
- Ferrovia
- Strada Extraurbana Principale
- Strada Extraurbana Secondaria
- Strada Urbana di Quartiere
- Altra viabilità
- Stazione ferroviaria di Empoli
- Centro di Mobilità di livello Metropolitano
- Miglioramento dei servizi di stazione e della sua accessibilità
- Nuovo Terminal per i servizi Extraurbani
- Parcheggio d'interscambio
- Aree in trasformazione
- CoworKig
- Zona sportiva
- Scuola

- area pedonale
- area pedonale di progetto
- ZTL
- Strade Urbane Ciclabili (E-bis)
- Zone 30 ad infrastrutturazione diffusa
- Zone 30 ad infrastrutturazione puntuale

Percorsi ciclabili
- Piste ciclabili esistenti
- Percorsi ciclabili esistenti
- Piste ciclabili da adeguare
- Piste ciclabili di progetto
- Sottopasso ciclopedonale di progetto
- Piste ciclabili di progetto - ipotesi alternative da approfondire
- Area in cui realizzare nuovi attraversamenti ciclabili del fiume Orme
- Attraversamento ciclopedonale da mettere in sicurezza con impianti semaforici e casa avanzata
- Impianto semaforico attuato dal traffico su intersezione a senso unico alternato

Velostazioni
- Velostazione
- Velostazione Condivisa (aziendale)
- Poli oggetto di Mobility Management

Pedonalizzazione Piazza della Vittoria: Schemi di circolazione

Stato Attuale

Progetto

Legenda

Area Città
- Fase 1
- Fase 2
- Fase 3
- Transit Point

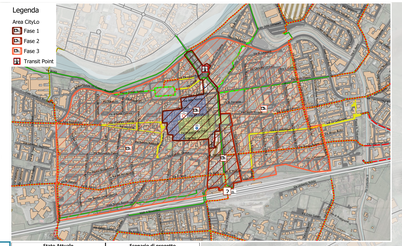

Stato Attuale		Scenario di progetto	
Aree pedonali	14.000 mq	Aree pedonali	14.000 mq
Aree pedonali di progetto	0 mq	Aree pedonali di progetto	0 mq
		Zone 30 ad infrastrutturazione diffusa	47.400
Zone 30 ad infrastrutturazione diffusa	47.400	Zone 30 ad infrastrutturazione puntuale	1.400
Zone 30 ad infrastrutturazione puntuale	1.400	Strade Urbane Ciclabili (E-bis)	2.300
TOTALE	9.8%	TOTALE	16,1%

Percorsi ciclabili esistenti	Lunghezza km	Percorsi ciclabili di progetto	Lunghezza km
Pista Ciclabile Esistente da adeguare	0,000	Pista Ciclabile Esistente da adeguare	0,000
Pista Ciclabile Esistente da adeguare	1,150	Pista Ciclabile di progetto	1,150
		Strade Urbane Ciclabili (E-bis)	2,300
TOTALE	10,9KM	TOTALE	16,57K

Attraversamento ciclopedonale		Attraversamento ciclopedonale di progetto	
TOTALE		TOTALE	16
Velostazioni esistenti		Velostazioni di progetto	
TOTALE		TOTALE	4

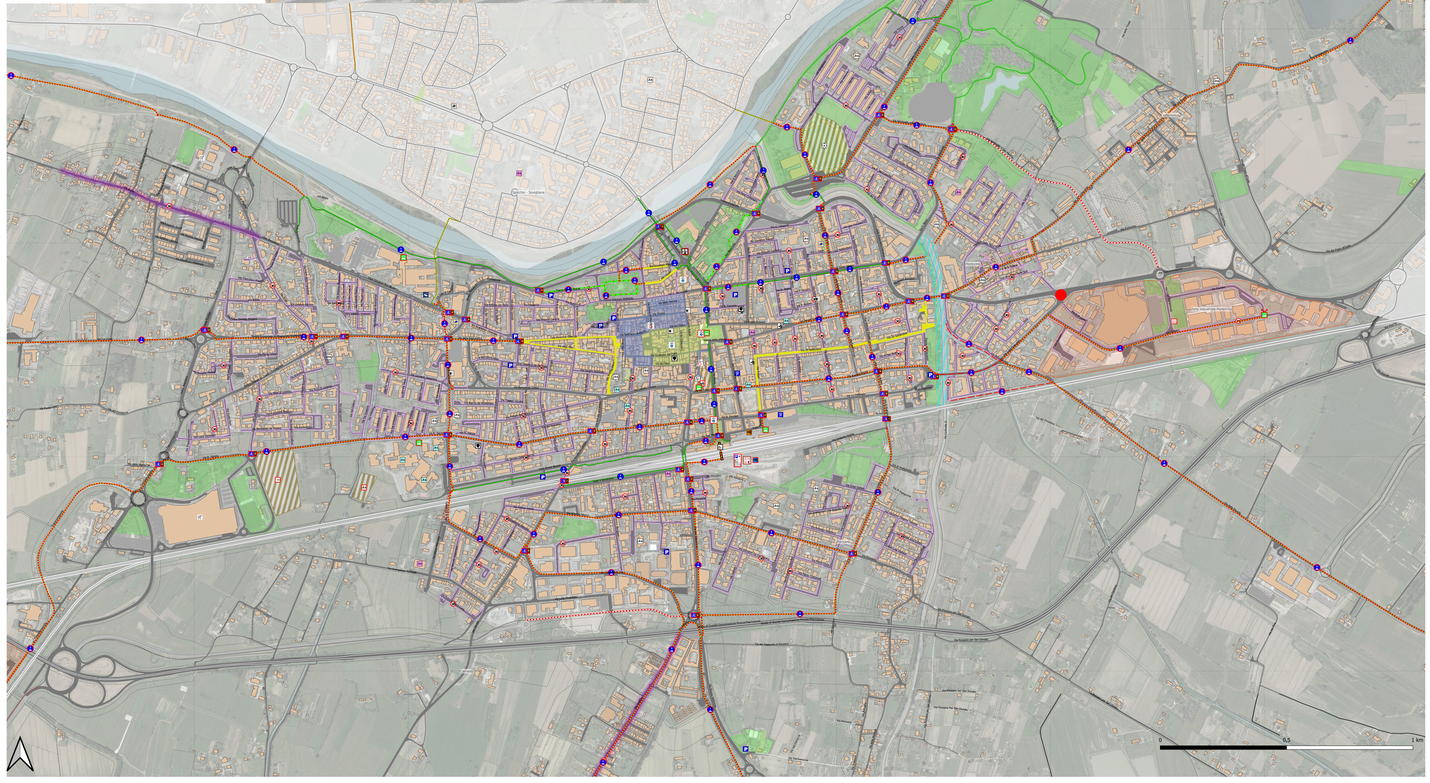

Rete BiciPlan
- Pista Ciclabile esistente
- Ciclovia 1: Stazione - Serravalle/Arno
- Ciclovia 2: Stazione - Cornola/Case Nuove
- Ciclovia 3: Piazza della Vittoria - Marcignana
- Ciclovia 4: Piazza della Vittoria - Cortenuova
- Ciclovia 5: Stazione - Scuole - Brusciana
- Ciclovia 6: Stazione - Pontorme/Villanuova
- Ciclovia 7: Ospedale - Serravalle
- Ciclovia 8: Ciclopista dell'Arno
- Ciclovia O: Anello
- Tratto di ciclovia in variante rispetto al BiciPlan

Interventi infrastrutturali del Piano Strutturale Intercomunale del Circondario Empolese
- Viabilità di nuova realizzazione
- Potenziamento di viabilità esistente
- Potenziamento dei «Tirranti»
- Potenziamento «Viabilità di Gronda»
- Passerella pedonale di nuova realizzazione

Infrastrutture Programmate dal PSI

Codice	Descrizione	
1	Ponte sul Fiume Arno	Nuovo Ponte sul Fiume Arno - Loc. Fibbiana
2	Montelupo Fiorentino	Nuovo Collegamento tra la S.P. 105 e la S.P. 106/7
3	Montelupo Fiorentino	Nuovo Collegamento tra via G. Gentile e la S.P. 105
4	Empoli	Collegamento SGC Firenze-Pisa-Livorno
5	Empoli	Rafforamento delle viabilità perpendicolari alla viabilità in rive destra - SP43
6	«Tirreno»	Rafforamento delle viabilità perpendicolari alla viabilità in rive destra - SP11
7	«Tirreno»	Rafforamento delle viabilità perpendicolari alla viabilità in rive destra - SP11
8	«Tirreno»	Rafforamento delle viabilità perpendicolari alla viabilità in rive destra - via Ladina
9	Capraia e Limite	Nuova Viabilità Capraia e Limite - Fucecchio
10	Empoli	Nuova tangenziale Sud di Empoli parallela alla FI-PI-LI
11	Empoli	Potenziamento della S.R. 429
12	Castelfiorentino	Potenziamento di Viabilità
13	Fucecchio	Passerella Pedonale Stazione/Ospedale
14	Fucecchio	Passerella Pedonale
15	Fucecchio	Passerella Pedonale Staffe
16	Empoli	Nuova Viabilità Brusciana-Ostina Bianca (NV05)
17	Empoli	Nuova Viabilità S. Andrea Fontanelle (NV01)
18	Empoli	Nuova viabilità Terrafino (NV06)
19	Empoli	Nuova Viabilità Empoli (NV07)
20	Interventi RFI	Nuova Viabilità Brusciana-Ostina Bianca (NV05)
21	Interventi RFI	Nuova Viabilità S. Andrea Fontanelle (NV01)
22	Interventi RFI	Nuova viabilità Terrafino (NV06)
23	Interventi RFI	Nuova Viabilità Empoli (NV07)

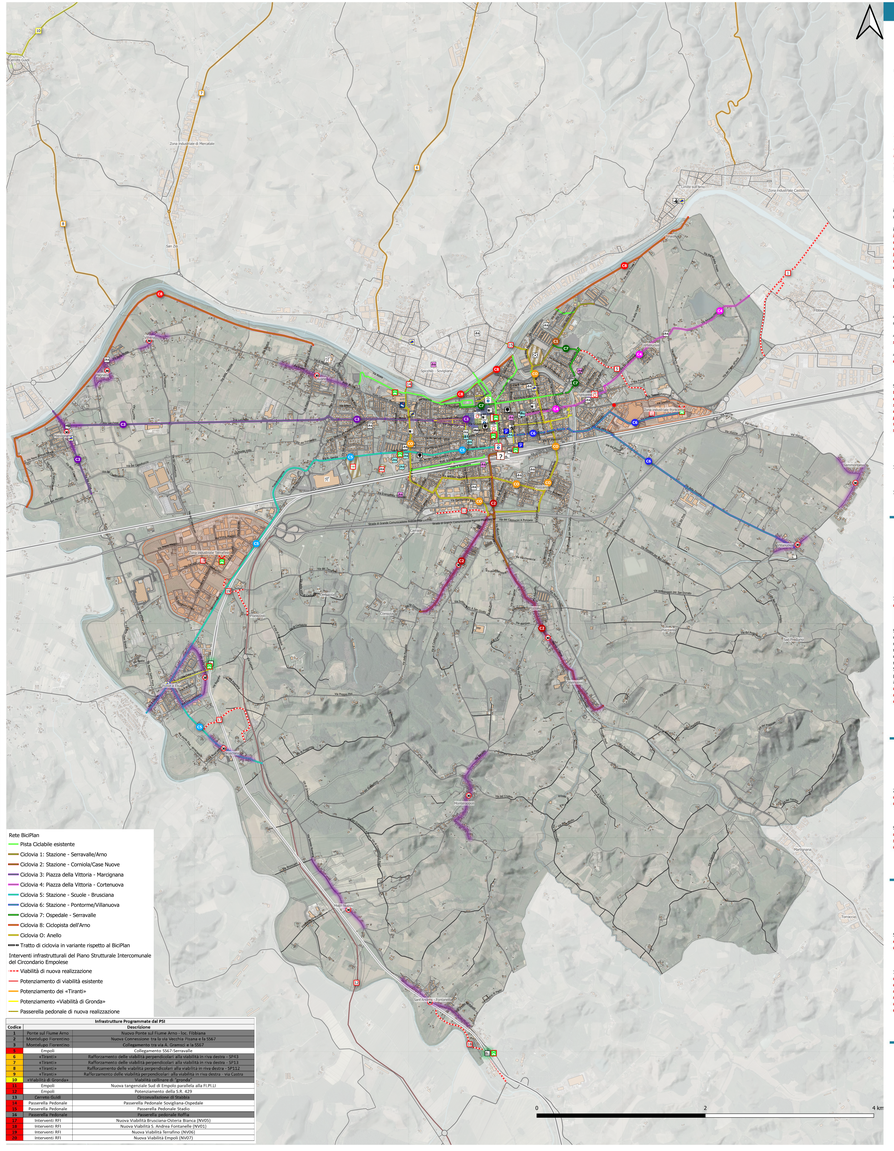

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120

Art. 49 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali

STRADE URBANE CICLABILI

Modifiche al Codice della Strada, di cui di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285
«Art.2»: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- *E-bis ; Strade urbane ciclabili;*
- F - Strade locali;
- *F-bis - Itinerari ciclopedonali.*

E-bis

Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale di orizzontale, con priorità per i veicoli pedonali .

F-bis

Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Modifiche al Codice della Strada, di cui di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285
«Art.7»: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI

1) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana;

1 -bis) *stabilire che su strade classificate di tipo E, E -bis , F o F -bis , ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i veicolipossano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo le corsie ciclabili per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. Le facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla posizione di arresto per la sosta veicolare e dalla manovra dei veicoli autorizzati a transitare. Tale modalità di circolazione dei veicolipuò è denominata "doppia corsia ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica.*

1 -ter) *consentire la circolazione dei veicolipuò sulle strade di cui alla lettera 1), purché non siano presenti binari tramviari e ruoe ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,50 m.*

Modifiche al Codice della Strada, di cui di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285
«Art.145»: PRECEDENZA

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

4. bis. *I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicolipuò che transitano sulle strade urbane ciclabili e ai2 inversitrici, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.*

4 -ter. *Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicolipuò che circolano sulle corsie ciclabili.*

«Art.148»: SORPASSO

9 -bis . *Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un veicolopuò è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di andeggiamenti e deviazioni da parte del veicolopuò stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un veicolopuò, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, rilasciando particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.*

Modifiche al Codice della Strada, di cui di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285
«Art.182»: CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

1 -bis . *Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei veicolipuò sulle strade urbane ciclabili.*

CASA AVANZATA

Modifiche al Codice della Strada, di cui di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285
«Art.3»: DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO

7 -bis) *Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.*

«Art.182»: CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

9 -ter) Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. *L'area delimitata è accessibile ciclisti attraverso o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.*

CORSIA CICLABILE

Modifiche al Codice della Strada, di cui di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285
«Art.150»: INCROCIO TRA VEICOLI NEI PASSAGGI INGOMBRATI O SU STRADE DI MONTAGNA.

2 -bis. *Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'art. 7, comma 1, lettere l -bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai veicolipuò che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.*

«Art.182»: CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

9. *I veicolipuò devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.*

ZONE SCOLASTICHE

Modifiche al Codice della Strada, di cui di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285
«Art.3»: DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO

58 -bis) *Zona scolastica: area urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, definitiva lungo le vie di accesso degli appositi segnali di inizio e di fine.*

«Art.7»: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI

11 -bis . *Nelle zone scolastiche urbane può essere limitato o escluso la circolazione, la sosta e la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta e di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 12-bis.*